

Epilogo

di Roberto Bin

Impensabile cercare di riannodare i tanti fili tessuti nei contributi qui raccolti. Per cui le “conclusioni” che mi è stato gentilmente proposto di trarre tali certamente non possono essere. Mi limiterò invece a delineare solo poche considerazioni di insieme, appena sfiorando i temi che in questo volume sono stati proposti e che ruotano attorno alle molte facce del rapporto tra biopolitica e il diritto.

Quanto Foucault ha scritto sulla biopolitica a me è stato molto utile quando mi sono trovato ad affrontare il problema dell'immissione della tecnica nel diritto. L'avvento della biopolitica mi è servito come chiave per intendere il contorno storico e teorico di un fenomeno vistoso e non abbastanza sondato, che ha tante ripercussioni sulla tipologia delle norme e delle fonti, sul ruolo della discrezionalità amministrativa, e sul linguaggio – soprattutto sulla dimensione linguistica delle trasformazioni che hanno attraversato il diritto pubblico. Quanto Foucault ha scritto sulla sostituzione del diritto e della legalità nella valutazione dell'attività dei pubblici poteri con la valutazione del risultato economico dell'azione di governo mi ha consentito di riannodare in un unico modello i molti fili che traspaiono dall'esperienza legislativa e giurisprudenziale, e dalla stessa giurisprudenza costituzionale, con ciò su cui da tempo richiamavano l'attenzione gli allievi più acuti di Schmitt a proposito della sostituzione dei giuristi con i tecnici e dell'affermarsi del risultato come unico parametro di “veridificazione” dell'esercizio del potere. La profezia di Foucault - «il successo prenderà il posto della legittimità»¹ - fa inevitabilmente riaffiorare alla memoria certe teorie che hanno avuto un molto seguito in anni ancora recenti, incentrate sull'esaltazione dell'*accountability by results* come dimostrazione del buon funzionamento del mercato e suggerimento di prescindere dall'interferenza di organi politici che è bene cedano il posto ai tecnici. La biopolitica ha dimostrato di fungere da modello perfettamente adatto a spiegare il fenomeno del liberalismo economico professato dalle istituzioni europee e del modo in cui esse lo hanno affrontato.

Ma di un *modello* si tratta, appunto, che non può pretendersi “vero”: non risponde, non si trova nella realtà sociale, ma di essa coglie solo alcuni elementi significativi. Prende spunto da un tratto di realtà – lo “scalzamento” del giurista con il tecnico - che è molto vistoso, e che lo stesso Forsthoff² e altri studiosi avevano descritto e tematizzato, ponendolo al centro di una spiegazione teorica che è molto lontana dallo schema esplicativo della biopolitica. Ma – come è proprio di un *modello* – va oltre quel tratto di realtà da cui pur prende spunto: è «una *costruzione* e non una *descrizione*, qualcosa che può venir creato, al limite, prescindendo del tutto dalla

¹ La citazione si trova in *Nascita della biopolitica* (p. 28), tante volte ricordato nei saggi qui raccolti.

² Cfr, ad esempio *Der Jurist in der industriellen Gesellschaft* (1960), in *Stato di diritto in trasformazione* tr. it. di C. Amirante, Milano, Giuffrè 1973, 256 s.

realtà, purché serva allo scopo»³. Nel nostro caso la biopolitica è utile a capire il contesto istituzionale in cui agiscono i sistemi improntati alla liberalizzazione del mercato e organizzati secondo l'ideologia dell'economia sociale di mercato. Il modello non va valutato per quanto è "vero", ma per quanto è "utile": nel caso della biopolitica, è indiscutibile la sua utilità come spiegazione delle dinamiche che caratterizzano un determinato sistema economico e istituzionale.

Se lo intendiamo come modello, non dobbiamo dunque interrogarci sulla sua verità, ma sulla sua utilità. E non lo dobbiamo mettere in competizione con altri modelli, metafore o teorie che si propongono di spiegare altri, diversi tratti di realtà o differenti momenti della storia. Anche la teoria schmittiana dello *Stato di eccezione*, può essere vista come un modello: un modello utilissimo a spiegare una fase storica ormai lontana, quella in cui la Costituzione di Weimar venne travolta dall'avvento del nazismo. Del resto, ampi tratti della storia delle costituzioni sono stati oggetto di spiegazioni che hanno fatto ricorso a modelli o metafore, talvolta rappresentati come vere e proprie teorie scientifiche. Si pensi alle giustificazioni "biologiche" dell'esclusione delle donne dal voto o alla raffinata metafora con cui Rosmini spiegava (e giustificava) il suffragio censitario paragonando la condizione dei proprietari terrieri a quella degli azionisti di una società⁴.

Sono consapevole che, presentando le ricostruzioni di Rosmini e soprattutto di Schmitt come *modelli*, forzo le intenzioni degli Autori, che di vere e proprie *teorie scientifiche* intendevano essere promotori, non di semplici *modelli* utili a comprendere il tratto di realtà che avevano di fronte. Il passaggio da un terreno all'altro è delicato: perché la *verificazione* è propria delle teorie, non certo dei modelli, che sono soggetti solo ad una valutazione in termini di utilità. La confusione è dannosa. Quanto Agamben ha scritto a proposito della azione pubblica in risposta alla pandemia da Covid-19 non convince proprio perché ricorre alla teoria schmittiana dello Stato di eccezione non come un *modello* ma come una *teoria*: avrebbe potuto essere considerato utile come *modello* (salvo accettare che il legame con la realtà effettuale odierna fosse abbastanza convincente), ma risulta difficilmente accettabile come rappresentazione *teorica* della realtà che tutti noi abbiamo vissuto⁵.

Se il modello ammette una falsificazione empirica almeno per quella parte che lo lega ad un determinato tratto di realtà – il tratto che intende spiegarci⁶ - potremmo chiederci se anche la biopolitica resista come modello utile a comprendere la realtà odierna, i mutamenti impressionanti che in essa stanno intervenendo. La realtà che abbiamo bisogno di illuminare è ancora quella di un sistema istituzionale dominato

³ Secondo l'insegnamento di E. DI ROBILANT, *Modelli nella filosofia del diritto*, Bologna, il Mulino, 1968, 81 s.

⁴ «Nel diritto di società i soci non sono e non debbono essere uguali, ma debbono avere un potere proporzionale a quanto contribuiscono nel fondo comune della società, e all'importanza de' diritti che per essa si vogliono tutelare»: A. ROSMINI, *La costituzione secondo la giustizia sociale*, Firenze, Pietro Ducci, 1948, 68.

⁵ Massimo Luciani ha messo ben in chiaro la fondamentale differenza tra stato di eccezione e stato di emergenza, riducendola al suo nucleo essenziale: cfr. *Salus*, Modena, Mucchi, 2022, una "piccola conferenza" in cui l'A. raccoglie riflessioni già anticipate in diversi interventi precedenti.

⁶ Cfr. E. DI ROBILANT, *op. cit.*, 88.

dall'ideologia dell'economia sociale di mercato? È una domanda troppo difficile per ardire accennare una risposta. Ma qualche dubbio sorge se guardiano all'evoluzione del capitalismo degli ultimi anni: crisi finanziaria, pandemia, finanziarizzazione dell'economia, crescita mostruosa della concentrazione finanziaria e sua esplosione anche sul piano politico-istituzionale con le elezioni americane... Cosa riesce a spiegare di tutto ciò il modello della biopolitica, che pur è stato tanto utile in un recente passato come testimoniano molti dei contributi qui raccolti? Ho l'impressione che abbiamo urgenza di nuovi modelli con i quali organizzare la rappresentazione di questa nostra nuova realtà. Per esempio, il modello del «tecnofeudalesimo» che è stato proposto di recente⁷ può servire ad orientarci e ad attenuare lo smarrimento che inevitabilmente ci pervade, privi come siamo di ricostruzioni utili a comprendere una realtà in profonda trasformazione. Il fatto è che di uno strumento esplicativo abbiamo sempre bisogno.

⁷ Cfr. Y. VAROUFAKIS, *Tecnofeudalesimo. Cosa ha ucciso il capitalismo*, tr. it. di S. Serò, Milano, La Nave di Teseo 2023.